

REGOLAMENTO (CE) N. 1688/97 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 1997

recante undicesima modifica del regolamento (CE) n. 413/97 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine per tale Stato membro con il regolamento (CE) n. 413/97 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1600/97⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 413/97 prevede che le scrofe ammissibili debbano essere inseminate entro quattro mesi dalla fine del divieto di inseminazione; che tale disposizione è difficilmente controllabile e che appare pertanto opportuno sostituirla con l'obbligo di mantenere le scrofe nell'azienda durante tale periodo;

considerando che l'applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/95⁽⁶⁾, determinerebbe pagamenti non giustificati in caso di forza maggiore e perdite non giustificate in caso di applicazione della clausola delle circostanze naturali; che, per tali due casi, è quindi

opportuno limitare il pagamento dell'aiuto al periodo durante il quale l'animale è rimasto nell'azienda determinando un onere per il produttore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4bis del regolamento (CE) n. 413/97 è modificato nel modo di seguito indicato:

1) Al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Esso è concesso per le scrofe ammissibili, mantenute nell'azienda del richiedente per l'intera durata del divieto di inseminazione e per i quattro mesi successivi alla sospensione di tale divieto.»

2) Al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, per quanto concerne l'applicazione della clausola relativa ai casi di forza maggiore di cui all'articolo 10, paragrafo 2, quarto comma e della clausola relativa alle circostanze naturali di cui all'articolo 10, paragrafo 5 del regolamento citato, l'aiuto è versato soltanto per il periodo durante il quale la scrofa ammissibile è stata mantenuta nell'allevamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 62 del 4. 3. 1997, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU n. L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 67.

⁽⁵⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 2.